



# **COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE**

**UFFICIO DEL SINDACO**

**SINDACO**

**Corrias Marco**

**ORDINANZA SINDACALE N. 30**

**in data**

**25/11/2021**

**OGGETTO:**

Misure straordinarie per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 -ordinanza contingibile e urgente - istituzione zona rossa

## IL SINDACO

VISTO l'art. 1 "Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19" del Decreto Legge 23/2/2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" che, al comma 1, dispone: ...omissis... "allo scopo di evitare il diffondersi del Covid-19 le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica";

VISTI

- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11.03.2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- D.L. n. 125/2020 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID";
- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 4 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, recente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»";
- il DPCM del 2 marzo 2021, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna e, in particolare, la n. 8 del 15.03.2021 che fa salvi provvedimenti più restrittivi adottati dalle Autorità sanitarie locali sul territorio di competenza;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 19.03.2021 con la quale si applica alla Regione Sardegna le misure di cui alla c.d. "zona arancione";
- il D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, il cui art. 2 nell'assicurare dal 7 aprile al 30 aprile 2021 in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado anche nelle zone rosse e nel vietare la deroga di tale provvedimento a presidenti di regione, province autonome e sindaci, stabilisce altresì che "La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella

popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio”

- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 , coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2021, n. recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.»
- Decreto-Legge 18 maggio 2021, n. 65 Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

TENUTO CONTO dell'Ordinanza del Ministro della salute 28 ottobre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata sulla G.U. n. 260 del 30.10.2021 che proroga al 31 dicembre 2021 le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021;

CONSIDERATA la situazione di emergenza derivante dal riacutizzarsi della situazione pandemica nella quale versa attualmente il Comune di Fluminimaggiore, a fronte dell'aumento dei casi di positività al COVID-19 avvenuto nelle ultime 48 ore e suscettibile, ad un'attenta valutazione eseguita con il contributo dei locali medici di base, della possibilità di un aumento progressivo ed esponenziale dei casi positivi, si ritiene opportuno adottare le più drastiche e opportune misure di prevenzione e contenimento del contagio rispetto a quelle già stabilite dal Ministero della Salute e dalla Regione Sardegna..

ATTESO che l'espansione dei focolai all'interno della comunità di Fluminimaggiore di fatto configura una situazione di elevato rischio di evoluzione del contagio e raccomanda di attivare le misure di contenimento , in particolare modo limitando tutti gli spostamenti non strettamente necessari per lavoro, lo studio o salute e tutte le occasioni di assembramenti, così come previste nelle cosiddette zone rosse, per un periodo non inferiore a ulteriori 10 giorni;

RAVVISATA la necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, misure specifiche di restrizione per i prossimi 10 giorni al fine di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio;

VISTO l'art. 32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica” del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);

VISTO l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTO l'art. 6 “Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile”, del D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. recante “Codice della Protezione Civile”;

VISTO l'art. 12 “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della Protezione Civile”, del D. Lgs n. 1/2018 e s.m.i. recante “Codice della Protezione Civile”;

TUTTO ciò premesso

## **ORDINA**

L'utilizzo obbligatorio di mascherine per la protezione delle vie respiratorie anche all'aperto, con decorrenza immediata e fino alla decadenza dell'ordinanza;

IN RELAZIONE AGLI SPOSTAMENTI:

1. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative ovvero per motivi di salute con autocertificazione. È consentito

sempre il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. E' consentito l'ingresso in entrata e in uscita per viaggi che siano stati prenotati in aereo o nave prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

2. È consentito, a un solo componente del nucleo familiare, per non più di una volta al giorno, lo spostamento per gli interventi necessari alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali da cortile, consistenti nelle operazioni colturali che la stagione impone, ovvero per accudire gli animali allevati.

3. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del sopracitato decreto.

#### IN RELAZIONE ALLA DIDATTICA E ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE:

E' disposta la chiusura delle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado.

Resta salva la possibilità di svolgere attività con modalità a distanza.

E' disposta la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero e le attività extrascolastiche.

#### IN RELAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI:

Sono sospese tutte le cerimonie civili e religiose.

Sono previste limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto nel rispetto dei protocolli Covid e sanitari predisposti dalla Chiesa Cattolica e dalle altre confessioni religiose;

#### IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI:

Restano aperte tutte le attività commerciali per qualsiasi tipologia di prodotto, resta chiuso il mercato settimanale all'aperto.

#### IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE:

1. È sempre vietato consumare cibi e bevande all'interno di ristoranti e pizzerie e nelle loro adiacenze;

2. Nei ristoranti pizzerie dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande;

3. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all'interno delle attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

4. Restano chiuse le altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.).

#### IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI ALLA PERSONA:

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, etc.) restano consentiti i servizi alla persona individuati dall'allegato 24 del DPCM 2 marzo 2021 ovvero lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, tintorie e servizi di pompe funebri e attività connesse.

#### IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA

1. Tutte le attività previste dall'articolo 17, commi 2 e 3 di cui al D.P.C.M. 02.03.2021, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

2. È disposta la chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, e impianti sportivi, anche se privati;

3. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale nel rispetto della distanza di almeno due metri.

#### IN RELAZIONE AI LUOGHI DELLA CULTURA E SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO:

1. Sono sospesi i servizi dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comprese le biblioteche, anche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione;

2. È disposta la chiusura di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

3. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico anche all'aperto.

4. È disposta la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura (anche extrascolastiche), di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;

#### IN RELAZIONE AL COMUNE:

Il Comune sarà chiuso al pubblico fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali. Il pubblico potrà interloquire con gli uffici attraverso i contatti reperibili sul sito istituzionale.

È disposta la sospensione dei congressi, e di ogni tipo di evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;

#### INOLTRE:

È fatto divieto di circolare e/o sostare al di fuori della propria residenza e/o domicilio dalle ore 22,00 di ciascun giorno fino alle ore 5:00 del giorno successivo (coprifuoco), se non per motivi di lavoro e salute;

È fatto obbligo di usare sull'intero territorio e per l'intera giornata protezioni delle vie aeree anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico e negli spazi pubblici dove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità.

È fatto divieto di qualsiasi forma di assembramento, nei luoghi pubblici e inoltre sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose anche all'interno di abitazioni private;

È disposta l'applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private;

Per quanto non espressamente previsto, e non in contrasto, con la presente ordinanza, si rinvia integralmente alla normativa statale disciplinante le così dette “zone rosse”.

### **DEMANDA**

Alla Forza Pubblica, Polizia Locale, ATS Sardegna di Carbonia - Dipartimento di Igiene Sanità Pubblica, ODV Fluminimaggiore, il controllo sul rispetto della presente ordinanza, con espressa richiesta alla Prefettura di Cagliari di sostegno per i controlli sul territorio.

### **DISPONE**

conformemente alla normativa vigente.

Che la presente ordinanza ha validità dal 25/11/2021 al 05/12/2021 compreso, salva la possibilità di revoca in presenza di un miglioramento della situazione epidemica, comunicata dall’Autorità

Sanitaria, che consenta un allentamento delle misure adottate;

la trasmissione per gli adempimenti di competenza:

- Prefettura – U.T.G. di Cagliari
- Dipartimento di igiene pubblica ATS Sardegna di Carbonia
- Alla RAS – Ass.to Difesa dell’Ambiente - Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale;
- ODV - Associazione di Protezione Civile Fluminimaggiore;
- Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale R.A.S.;
- Istituto comprensivo E. D’Arborea di Iglesias;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Fluminimaggiore;
- Al Comando di Polizia Locale Sede;
- Al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile;

Di incaricare le forze dell’ordine presenti sul territorio della vigilanza e dell’esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE

### **INFORMA**

Che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall’art. 4 D.L. 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro

120 giorni dalla pubblicazione/notifica.

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito Istituzionale;

Il Sindaco  
(Marco Corrias)